
CAPITOLATO SPECIALE

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
DELLA SEDE DI TRENTINO SVILUPPO S.P.A.
PRESSO IL POLO TECNOLOGICO DI TRENTO, VIA SOLTERI 38
E DELLA SEDE DI TRENTINO MARKETING S.R.L.
PRESSO PALAZZO EUROPA, VIA ROMAGNOSI 11, TRENTO**

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	5
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	7
Art. 5– Criteri ambientali minimi	7
Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	9
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto	10
Art. 8 – Durata del contratto.....	10
Art. 9 – Importo del contratto.....	11
Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	11
Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto	11
Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	12
Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	12
Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	12
Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	13
Art. 16 – Vicende soggettive dell'appaltatore	13
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	13
Art. 18 – Subappalto.....	14
Art. 19 – Tutela dei lavoratori	15
Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	15
Art. 21 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto e clausole sociali.....	15
Art. 22 – Sicurezza	17
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	17
Art. 24 – Trattamento dei dati personali.....	17
Art. 25 – Garanzia definitiva	17
Art. 26 – Obblighi assicurativi	17
Art. 27 – Penali.....	18
Art. 28 – Risoluzione del contratto.....	18
Art. 29 – Recesso.....	19
Art. 30 – Definizione delle controversie	19
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	19
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....	20
Art. 33 – Spese contrattuali	20
Art. 34 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento	20
Art. 35 – Norma di chiusura	21

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia uffici nella sede di Trentino Sviluppo S.p.A. presso il Polo Tecnologico di Trento, via Solteri n. 38 e nella sede di Trentino Marketing S.r.l. presso palazzo Europa, via Romagnosi n. 11.
2. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui al precedente Art. 1 ha esecuzione presso il Polo Tecnologico di Trento, ubicato in via Solteri n. 38 e presso Palazzo Europa, ubicato in via Romagnosi n. 11, e si riferisce a tutti i locali, servizi igienici, archivi, sale, scale, accessi, corridoi, atri, infissi, vetrate interne e relative cornici, davanzali, pavimenti e qualsiasi altra pertinenza interna degli edifici o loro porzioni, come evidenziate nelle planimetrie allegate, nonché ai relativi arredi ed attrezzature, con la sola esclusione dei locali tecnologici (sala server e sale macchine ascensori).

Il servizio ha esecuzione su parti selezionate e ben identificate del Polo Tecnologico di Trento e di Palazzo Europa. A titolo meramente esplicativo e indicativo, si faccia riferimento alle planimetrie allegate, e nello specifico:

- 2.1 SEDE VIA ROMAGNOSI TRENTO – pianta piano primo, pianta piano terra, superfici vetrate
- 2.2 POLO TECNOLOGICO TRENTO VIA SOLTERI (TN) – pianta piano primo, pianta piano secondo, pianta piano terzo, pianta piano quarto, pianta piano terra

Le zone oggetto di intervento verranno dettagliatamente specificate in sede di sopralluogo.

Nelle planimetrie allegate è indicata la legenda, di seguito riportata, ove i locali oggetto di intervento sono evidenziati con il colore che determina la modalità del servizio per l'espletamento del servizio di pulizia:

- zona rossa: spazi uso uffici;
- zona verde: servizi igienici;
- zona gialla: sale riunioni.

ZONA ROSSA - UFFICI

Come indicato in planimetria le porzioni di edificio identificate con il colore rosso sono oggetto di pulizia giornaliera nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dopo le 18.00, esclusi i giorni di chiusura degli uffici, i giorni festivi ed i sabati.

Si richiede che la pulizia e la sanificazione dei locali sia effettuata a regola d'arte ed in particolar modo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dovranno essere effettuati i seguenti servizi:

- pulizia con apposito prodotto disinfettante di tutte le superfici di contatto (superfici toccate più di frequente), quali tavoli, scrivanie, braccioli delle sedie, maniglie delle porte e delle finestre, interruttori, telefoni, tastiere computer, monitor, mouse, attrezzatura elettronica, coperchi bidoni raccolta differenziata ecc.;
- pulizia con apposito prodotto disinfettante dei cestini per i rifiuti posti in ingresso e lungo le parti comuni;

- pulizia con apposito prodotto disinfettante delle pulsantiere dei distributori automatici e dei coperchi dei bidoni per la raccolta differenziata della zona ristoro;
- pulizia con apposito prodotto disinfettante dei corrimano e delle pulsantiere interne ed esterne degli ascensori;
- pulizia con apposito prodotto disinfettante di corrimano scale;
- spolveratura/pulizia ad umido di tutti gli arredi ed attrezzature (lampade da tavolo, computers, calcolatrici, ecc.), delle scrivanie, loro accessori (cassettiere, tavolini, ecc.), dei piani di servizio e davanzali interni presenti negli uffici/sale e nei corridoi di servizio;
- pulizia di porte vetrate;
- aspirazione degli eventuali tappeti/moquette, usando le necessarie precauzioni;
- lavaggio con apposito detergente delle scale e delle cabine ascensori;
- scopatura ad umido di tutti i tipi di pavimento (pavimento in PVC, pavimento in legno, pavimento in pietra lavagna) da effettuare con garze a perdere imbevute di apposito detergente ivi comprese le superfici sottostanti agli arredi di facile rimozione;
- deragnatura di pareti e soffitti;
- pulizia e raccolta eventuali rifiuti nelle zone di ingresso pedonale di tutti gli immobili;
- svuotamento dei posacenere e gettacarte posizionati all'esterno degli ingressi pedonali principali.

La pulizia dei locali deve essere eseguita con la massima cura e con tutte le precauzioni, per non danneggiare le apparecchiature ivi installate, usando esclusivamente aspirapolvere e panni che non rovinino le superfici, solo ove possibile potranno essere usati panni umidi.

I piani occupati da atti, fascicoli, volumi, documenti dovranno essere puliti nelle parti lasciate libere avendo cura di non disordinarli.

ZONA VERDE – SERVIZI IGIENICI

Come indicato in planimetria le porzioni di edificio identificate con il colore verde sono oggetto di pulizia giornaliera nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dopo le 18.00, esclusi i giorni di chiusura degli uffici, i giorni festivi ed i sabati.

Si richiede che la pulizia e la sanificazione dei locali sia effettuata a regola d'arte. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, dovrà essere effettuata:

- pulizia accurata e igienizzante di bagni e antibagni;
- lavaggio e sanificazione con idonea soluzione dei servizi igienico-sanitari, ivi compresa la pulizia degli specchi;
- pulizia con apposito prodotto disinfettante di tutte le superfici di contatto (superfici toccate più di frequente), quali maniglie delle porte e delle finestre, interruttori, distributori carta igienica/sapone/carta mani, rubinetti, lavandini, cassetta scarico acqua, coperchi bidoni raccolta differenziata, ecc.

- controllo della dotazione dei materiali di consumo e, ogni qualvolta sia necessario, rifornimento di detergente mani, carta igienica, carta asciugamani, sacchetti e qualsivoglia altro materiale consumabile necessario.

ZONA GIALLA - PRESTAZIONI DI PULIZIA ESCLUSIVAMENTE A CHIAMATA

Come indicato in planimetria le porzioni di edificio identificate con il colore giallo sono oggetto di pulizia a chiamata.

Si richiede che la pulizia e la sanificazione dei locali sia effettuata a regola d'arte ed in particolar modo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dovranno essere effettuati i seguenti servizi:

- pulizia con apposito prodotto disinfettante di tutte le superfici di contatto (superfici toccate più di frequente), quali tavoli, scrivanie, braccioli delle sedie, maniglie delle porte e delle finestre, interruttori, telefoni, tastiere computer, monitor, mouse, attrezzatura elettronica, coperchi bidoni raccolta differenziata ecc.;
- spolveratura/pulizia ad umido di tutti gli arredi ed attrezzature (lampade da tavolo, computers, ecc.);
- scopatura ad umido di tutti i tipi di pavimento da effettuare con garze a perdere imbevute di apposito detergente ivi comprese le superfici sottostanti agli arredi di facile rimozione;
- aspirazione degli eventuali tappeti/moquette, usando le necessarie precauzioni;
- deragnatura di pareti e soffitti.

TUTTE LE ZONE - PULIZIA ANNUALE (n. 1 intervento all'anno)

È richiesto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue:

- aspirazione con attrezzatura specifica dei divani, poltrone, poltroncine e sedie con rivestimento in tessuto;
- pulizia delle vetrate interne (serramenti e pareti divisorie) di tutti gli immobili;
- pulizia delle superfici radianti (termosifoni, condizionatori, ecc.) in tutti gli immobili.

Potranno inoltre essere richieste pulizie straordinarie da effettuarsi in altre zone degli immobili oggetto dell'appalto, in tal caso verrà richiesto un preventivo con un preavviso di almeno una giornata lavorativa. L'aggiudicataria formulerà la propria proposta applicando il costo orario indicato in sede di gara al numero di ore stimate per l'effettuazione dell'intervento.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 7.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'appaltatore dovrà espletare il servizio oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da esso dipendente, e/o propri soci. L'appaltatore dovrà provvedere inoltre a proprie spese alla fornitura di tutto il materiale necessario, nonché delle attrezzature occorrenti.
5. L'appaltatore si impegna a dare puntuale esecuzione alle direttive di servizio eventualmente impartite dalla stazione appaltante.
6. L'appaltatore, prima dell'assunzione del servizio di pulizia, deve avviare tutte le attività necessarie per permettere la corretta e puntuale attivazione del servizio conformemente alla data di inizio contratto e in aderenza al Piano di attivazione del servizio presentato in Offerta Tecnica e approvato dalla stazione appaltante. Deve inoltre rendersi disponibile a uno o più incontri con il Responsabile dell'esecuzione del contratto della stazione appaltante ai fini di garantire la gestione delle procedure di avvio del contratto.
7. Per tutti i locali oggetto d'appalto l'appaltatore dovrà effettuare lo svuotamento di contenitori/cestini del materiale di risulta, effettuando la raccolta differenziata (carta / vetro / lattine / plastica / organico / secco residuo) ed il successivo conferimento ai punti di raccolta dei materiali stessi come disposto dalle normative Comunali vigenti.
8. L'appaltatore dovrà far tenere agli addetti, durante lo svolgimento del servizio, un comportamento corretto sotto ogni aspetto.
9. L'appaltatore dovrà controllare quotidianamente la dotazione del materiale di consumo (carta igienica e carta asciugamani) presso i locali ed i servizi oggetto del servizio di pulizia e dovrà provvedere, ogni qualvolta sia necessario, a riempire e rifornire tutti i servizi igienici del materiale necessario.
10. L'appaltatore dovrà dotare il proprio personale di apposita divisa provvista di cartellino di riconoscimento dell'operatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, riportante la denominazione del fornitore, generalità, numero di matricola, mansione e fotografia.
11. L'appaltatore deve istituire un apposito Registro Presenze per il personale addetto al servizio di pulizia in modo tale che lo stesso possa dare evidenza, con apposita firma, dell'ora in cui dà avvio e in cui termina l'attività di pulizia. Tale registro è soggetto a controlli periodici da parte della Committente.
12. L'appaltatore, all'inizio dell'appalto, deve ritirare le chiavi e/o le tessere magnetiche abilitate all'apertura dei portoncini di ingresso alla Società. In caso di smarrimento o furto delle stesse l'appaltatore deve avvisare immediatamente il Responsabile dell'esecuzione del contratto della stazione appaltante e presentare la denuncia alle autorità competenti.
13. Analogamente, al termine del rapporto contrattuale, rimane a carico dell'appaltatore la restituzione delle chiavi e/o delle tessere magnetiche al Responsabile dell'esecuzione del contratto della stazione appaltante.
14. Il sopralluogo, obbligatorio, presso gli immobili oggetto del servizio effettuato prima della presentazione dell'offerta comporta automaticamente che l'appaltatore sia a perfetta conoscenza

dell'ubicazione, della disposizione delle superfici, della conformazione dei locali e degli ambienti dove le pulizie e sanificazioni dovranno essere eseguite; di conseguenza nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, nonché alla natura ed alle caratteristiche dei locali da pulire, alle attrezzature ed agli altri arredi in tutti i piani degli edifici.

15. Alla scadenza del contratto la riconsegna dei locali verrà attestata da apposito verbale di “fine lavori”; l'appaltatore si impegna a sgomberare i locali di servizio da attrezzature, materiali e quant'altro la stessa abbia usato per dare esecuzione ai servizi di pulizia al massimo entro i 15 (quindici) giorni solari successivi la scadenza del contratto. In particolare, alla presenza del Responsabile dell'esecuzione del contratto della stazione appaltante e del Responsabile del Servizio dell'appaltatore, viene sottoscritta formale verbale di “fine lavori” in cui si dà atto dell'avvenuto ritiro, da parte dell'Impresa cessante l'appalto, di materiali, attrezzature e macchinari lasciati in deposito presso la sede della stazione appaltante nel corso dell'appalto.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante si impegna a:
 - a) garantire l'accesso ai locali per lo svolgimento del servizio;
 - b) fornire acqua ed elettricità necessarie all'espletamento del servizio di pulizia;
 - c) mettere a disposizione un locale adibito a spogliatoio e deposito delle attrezzature.

Art. 5– Criteri ambientali minimi

1. Tutte le attrezzature, i materiali ed i prodotti impiegati per lo svolgimento del servizio sono forniti dall'appaltatore e devono possedere tutti i requisiti di legge.
2. I materiali igienici devono avere le caratteristiche adeguate ai distributori esistenti e a quelli che verranno installati nel corso dell'appalto. In caso di applicazioni di sistemi specifici di asciugatura l'appaltatore è tenuto a fornire senza interruzioni il relativo materiale di ricambio.
3. L'appaltatore deve eseguire a “ciclo continuo” il controllo e all'occorrenza il rifornimento dei dispositivi igienici.
4. L'appaltatore deve trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali ed attrezzi necessari ad assicurare, per qualunque evenienza, la continuità del servizio, in particolare deve: a) garantire sempre, presso la Stazione appaltante, uno stock minimo dei materiali di cui sopra quale “scorta di emergenza”; b) prevedere dei meccanismi atti a garantire l'immediato reintegro dei materiali in modo tale che non venga intaccato lo stock di cui al punto precedente.
5. L'appaltatore durante lo svolgimento del servizio deve utilizzare preferibilmente prodotti classificati come “superconcentrati”. Questi prodotti devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dal personale operativo.
6. Tutti i prodotti per l'igiene devono essere conformi ai “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene”, approvati con decreto

del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di data 24 maggio 2012, nel rispetto delle specifiche tecniche stabilite dal DM 24 maggio 2012.

7. I prodotti di pulizia devono essere di prima qualità, di odore non sgradevole e atti a garantire la salvaguardia dell'ambiente. Non potranno in alcun modo essere utilizzati prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.

8. Tutti i prodotti di pulizia utilizzati all'interno degli immobili devono rispettare quanto di seguito elencato: a) I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'appaltatore per le pulizie ordinarie, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui al punto 5.3.1, del D.M. 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) dei prodotti per l'igiene; b) I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della Salute e conformi alle specifiche tecniche di cui al punto 5.3.2, del D.M. 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) dei prodotti disinfettanti; c) I prodotti specifici per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, smacchiatori ecc., nonché i prodotti classificati "superconcentrati" devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui al punto 5.3.3, del D.M. 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) degli altri prodotti;

d) I prodotti in carta tessuto devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui al punto 5.3.4, del D.M. 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) dei prodotti ausiliari (prodotti in carta tessuto).

9. L'appaltatore deve fornire all'Amministrazione, prima dell'avvio del servizio l'elenco dei prodotti utilizzati nell'esecuzione del servizio e la dichiarazione in ordine alla conformità dei prodotti ai CAM di cui sopra. L'Amministrazione si riserva di richiedere all'appaltatore la dimostrazione di quanto dichiarato e di effettuare prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte all'uso per verificarne le caratteristiche e l'esatta percentuale di dosaggio delle soluzioni. In caso di riscontro di irregolarità documentata le spese di laboratorio sostenute per le verifiche sono poste a carico dell'appaltatore. L'elenco deve essere aggiornato in caso di modifiche in corso di esecuzione.

10. I prodotti di pulizia devono essere conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta, curando le modalità di stoccaggio in modo da prevenire possibili fuoriuscite accidentali di liquidi.

11. È fatto assoluto divieto di usare prodotti tossici e/o corrosivi.

12. In caso di situazioni eccezionali e/o di esigenze di pulizie specifiche che comportino l'utilizzo di prodotti mirati, devono essere valutate con l'Amministrazione le modalità di intervento più opportune anche ai fini della preventiva autorizzazione all'uso di tali prodotti.

13. Potrà essere richiesta la sostituzione di eventuali prodotti che risultino fastidiosi e/o sgradevoli all'olfatto e che creano disagio agli occupanti i locali.

14. Tra le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio sopra descritto (la cui fornitura è compresa nei corrispettivi dei servizi) sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolveri, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini o detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, ecc..

15. L'appaltatore deve utilizzare macchine ed attrezzature di comprovata validità ed affidabilità, adeguate alle più moderne tecniche di lavoro, al fine di assicurare una sempre maggiore qualità del servizio.

16. Tutte le attrezzature e le macchine utilizzate devono essere perfettamente efficienti e conformi a quanto stabilito dalle vigenti normative e l'appaltatore ne è direttamente responsabile. Sulle stesse devono essere applicate targhette o adesivi indicanti la proprietà dell'appaltatore che, pertanto diviene responsabile della loro custodia.

17. Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente deve obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.

18. L'Amministrazione non è responsabile in caso di danni o furti delle macchine, attrezzature e prodotti d'uso lasciati all'interno degli edifici o degli uffici della Stazione appaltante.

19 Resta a carico della stazione appaltante la sola fornitura dell'acqua e della corrente elettrica necessaria all'espletamento del servizio.

Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- b. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;
- c. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- d. il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
- e. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- i. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
 - j. le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
 - a.4) il Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) redatto per ciascuno degli immobili oggetto di intervento.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016

Art. 8 – Durata del contratto

1. Il servizio oggetto dell'appalto decorre dalla data di stipula del contratto ed ha una durata di 12 mesi. Alla scadenza contrattuale la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il servizio per ulteriori 12 mesi, previa comunicazione scritta da inviare entro trenta giorni precedenti la scadenza contrattuale, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da far pervenire all'altra parte con un preavviso di 15 giorni, dal presente

contratto per motivate sopravvenute ragioni di interesse pubblico, ivi comprese quelle di ordine finanziario, organizzativo e programmatico, dipendenti da determinazioni statali e/o regionali e/o provinciali; ciò senza che l'Impresa possa pretendere alcunché a qualsivoglia titolo. Quest'ultima non potrà perciò vantare l'esistenza di alcuna aspettativa o qualsivoglia pretesa nei confronti della stazione appaltante volta ad ottenere il mantenimento e la prosecuzione del presente contratto.

Art. 9 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
3. Il prezzo del servizio quindi è da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.
4. Il corrispettivo indicato in sede di gara e i relativi prezzi applicati non potranno comunque subire alcuna variazione.

Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione, entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di avvio del servizio, redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore e deve contenere:

- a. Attestazione della presa in consegna dei locali di servizio che contiene l'elenco degli spazi presi in carico dall'appaltatore per il deposito dei materiali compreso il locale che la stazione appaltante mette a disposizione dello stesso appaltatore come spogliatoio e deposito. Con la sottoscrizione, l'appaltatore si impegna a prendersene cura e a mantenerli in modo da garantire il buono stato di conservazione.
- b. Crono-programma dei lavori/Piano Presenze mensili
- c. Elenco del personale adibito al servizio, con l'indicazione del nominativo, della qualifica e dell'orario di lavoro. L'Appaltatore deve fornire inoltre i nominativi degli

incaricati “jolly” che devono eventualmente sostituire l’addetto al servizio di pulizie che per qualsiasi ragione non possa eseguire il servizio nel giorno programmato.

- d. Elenco delle attrezzature e dei macchinari presenti presso la sede dell’appalto.
- e. Elenco dettagliato dei materiali di consumo presenti, a titolo di “stock di emergenza”, presso il magazzino della Stazione Appaltante.
- f. Elenco dettagliato della fornitura periodica e prodotti, dando evidenza della consistenza e della periodicità di riassortimento.

3. Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi strumentali all’esecuzione del contratto, l’inizio dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell’esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

4. Nel caso l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 12 – Sospensione dell’esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della L.P. 2/2016.

Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. L’appaltatore provvede alla fatturazione del corrispettivo in rate mensili posticipate. Eventuali prestazioni straordinarie o a richiesta, che potranno essere eseguite unicamente a seguito di trasmissione del relativo ordine da parte della stazione appaltante, saranno liquidate a seguito di presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore.

2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, previa verifica della regolare effettuazione della prestazione, nonché della regolarità contributiva previdenziale e fiscale come prevista dalla vigente normativa.

3. La stazione appaltante è soggetta alla fatturazione elettronica P.A., il codice univoco da utilizzare è QASJ8V. In base alla normativa sulla scissione dei pagamenti (split-payment) nell’emissione della fattura elettronica il campo “Esigibilità IVA” dovrà essere valorizzato con la lettera “S”. La fattura dovrà riportare il numero di protocollo, il Codice CIG e CUP del presente contratto.

4. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dall’articolo 102 del D.Lgs. 50/2016, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

5. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
6. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni data fattura fine mese.
7. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 50/2016, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
8. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle forniture eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 16 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art.27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P.2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art.24 della L.P.23/1990.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art.27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P.2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le

cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 18 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso entro il limite indicato in sede di offerta.

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;

d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e

subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

7. L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 21 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto e clausole sociali

1. Avuto riguardo all'art. 32, comma 1, della L.P. n. 2/2016 e alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal CCNL per i DIPENDENTI DI IMPRESE DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI.

2. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.

3. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

4. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'esecuzione del contratto di appalto. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle suindicate prestazioni.

5. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione del presente appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione del presente appalto l'appaltatore, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

6. Per quanto riguarda il tema dell'imposizione della manodopera in caso di cambio appalto, trovano applicazione le tutele previste nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento individuato nel comma 1.

7. L'appaltatore deve eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate da impiegare durante l'esecuzione del contratto, indicativamente, corrisponde al 5 per cento delle unità lavorative complessivamente impiegate. Queste unità lavorative di persone svantaggiate devono essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto, compatibilmente con l'imposizione di manodopera di cui al precedente comma 6. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

8. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale impiegato in questo appalto o, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale dell'appalto.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è Trentino Sviluppo S.p.A., e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

.Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) - unico- rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.
4. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 27 – Penali

1. In caso di inadempimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, di cui al precedente art. 2, non imputabile alla stazione appaltante ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, la stazione appaltante ha la facoltà di applicare le penali sotto indicate:
 - a. nel caso di ritardo nell'erogazione delle prestazioni di "pulizia esclusivamente a chiamata" verrà applicata una penale pari al 2% del costo dell'intervento richiesto e preventivato per ogni giorno di ritardo;
 - b. nel caso di ritardo nell'erogazione delle prestazioni periodiche rispetto alla proposta tecnica presentata in sede di gara verrà applicata una penale pari al 2% del canone mensile per ogni giorno di ritardo;
 - c. nel caso di ritardo nella sostituzione di personale in caso di assenze programmate e non programmate verrà applicata una penale pari all'1% del canone mensile per ogni giorno di ritardo.
2. Per altre non conformità nell'esecuzione del servizio l'appaltatore è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante una penale di valore da Euro 100,00 (cento/00) a Euro 2.000,00 (duemila/00), a seconda della gravità ed a insindacabile giudizio della stazione appaltante.
3. L'applicazione delle penali verrà effettuata previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 24 del presente capitolato.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 27, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. subappalto non autorizzato;
 - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;

- e. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - f. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 24, comma 6, del presente capitolato;
 - g. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - h. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).”
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 34 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale (https://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/Altri_contenuti/Altri_contenuti.aspx), e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

Art. 35 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.